



Comune di CAMPIGLIONE FENILE

(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI per l'anno 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **20:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti Assenti
Rossetto Paolo	Sindaco	Presente
Frairia Mauro	ViceSindaco	Presente
Vinciprova Monica	Assessore	Presente
Galliano Alex	Consigliere	Presente
Prina Mario	Consigliere	Presente
Bruno Nico	Consigliere	Presente
Frairia Manuele	Consigliere	Presente
Gasca Massimo	Consigliere	Presente
Raimondetto Arianna	Consigliere	Assente
Bianco Vincenzo	Consigliere	Presente
Gontero Giannenrico	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ferrara Dott.ssa Alessandra**

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Rossetto Paolo**, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI per l'anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad oggetto: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” che all’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01.01 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Come noto, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*”; in seguito, con una delega più specifica è stata attribuita all’ARERA dall’art. 1, comma 527, della L. 205/2017, una precisa funzione di regolazione e controllo, in particolare in materia di “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’*”;

RICORDATO che:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF), sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- l’E.T.C. è l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l’ETC deve essere individuato nel Comune;
- Il Consorzio ACEA Pinerolese è l’Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi di igiene urbana;

CONSIDERATO che il P.E.F. DEFINITIVO non è stato trasmesso al Comune di CAMPIGLIONE FENILE dall’Ente Territoriale Competente, Consorzio ACEA Pinerolese, e pertanto il Comune provvederà alla sua adozione in successiva seduta a seguito dell’avvenuta approvazione da parte dell’E.T.C.;

RICORDATO che l’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che “*...I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili...*”;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che “*...i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell’imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da*

soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo..."
(Consiglio di Stato, Sez. I, 15 ottobre 2003, n. 2955);

RICHIAMATO il Comunicato ANCI del 18.04.2024 sui termini PEF e TARI, con il quale si sollecita urgentemente un intervento del Governo e del Parlamento per scongiurare contenziosi e possibili incrementi indiscriminati della TARI *affendenti in particolare dell'annullamento, da parte del Consiglio di Stato delle prescrizioni contenute nella deliberazione ARERA 363/21, con cui l'Autorità ha definito i criteri per l'individuazione degli "impianti minimi", sulla base dei quali alcune Regioni hanno adottato le delibere in cui si individuano gli impianti indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) e, in conseguenza, hanno richiesto ai gestori degli impianti la redazione dei piani economici per la definizione delle conseguenti tariffe regulate. A seguito di queste sentenze, ARERA ha annullato le proprie determinazioni, prevedendo al contempo la salvaguardia, ma solo a partire dal 2024, del sistema tariffario finora adottato, lasciando prive di regolazione le annualità precedenti, 2022-2023, sulla base delle quali sono già state determinate in diverse regioni all'interno dei PEF le entrate tariffarie relative agli impianti minimi. Questo determina un vuoto a causa del quale, in assenza di un intervento urgente del Governo o del Parlamento, gli utenti delle stesse Regioni si ritroverebbero costretti a dover restituire ai gestori degli impianti già definiti come "minimi" sulla base della precedente regolazione ARERA, la differenza di tariffa per le annualità 2022 e 2023 con un aggravio della Tari pur in presenza di una norma –il Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) – che da giugno 2022 definisce la possibilità di applicare delle tariffe calmierate. Questa grave incertezza, oltre a determinare una sperequazione tra utenti del servizio nelle diverse aree del Paese, con i rischi di aumenti di tariffe sopra richiamati, comporta anche importanti difficoltà materiali nella redazione dei PEF 2024, la cui prossima scadenza del 30 aprile è imminente e, in moltissime realtà, insostenibile. In questo contesto di grave incertezza, si registrano poi diffusi ritardi anche nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF. Senza un PEF validato non è possibile approvare le tariffe entro il 30 aprile, con conseguente conferma tacita delle tariffe deliberate nel 2023, che però risulteranno insufficienti a coprire i costi effettivi 2024. In assenza di PEF disponibili in tempo utile, quindi in approvazione oltre il termine del 30 aprile, i Comuni potranno confermare provvisoriamente le tariffe vigenti e deliberare le nuove tariffe entro il 31 luglio, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio (in applicazione dell'art. 193 del TUEL), ma tale possibilità appare percorribile solo per la Tari e non per la tariffa rifiuti corrispettiva, sicché si verrà a creare un corto circuito tra le norme di riferimento e le prescrizioni di ARERA sulla redazione del PEF, con il rischio di non garantire la copertura integrale dei costi. L'Anci, si è attivata fin dai mesi scorsi con la presentazione di un emendamento di proroga al 30 giugno prossimo dei PEF e delle tariffe del prelievo sui rifiuti, che purtroppo non è stato accolto. È necessario e ormai improcrastinabile che Governo e Parlamento prendano atto al più presto di questa particolare emergenza, da un lato prevedendo un termine più ampio per la redazione dei PEF, almeno al 30 giugno, e dall'altro prevedendo una soluzione tampone per le annualità che restano prive di regolazione degli impianti cosiddetti "minimi" (2022 e 2023) per scongiurare aumenti di tariffe in molte realtà territoriali.*

DI DARE ATTO PERTANTO CHE quando sarà approvato il nuovo piano economico finanziario anno 2024 dall'Ente Territoriale Competente, Consorzio ACEA Pinerolese, il Comune provvederà all'approvazione delle tariffe anno 2024;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge di bilancio anno 2024 approvata con la legge 213 del 30.12.2023;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITI sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica, rilasciati rispettivamente dai Responsabile del servizio amministrativo e contabile finanziario, art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ciascuno in ordine alla rispettiva competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente,

PRESENTI:	N.	10
VOTANTI:	N.	10
ASTENUTI:	N.	==
VOTI FAVOREVOLI:	N.	9
VOTI CONTRARI:	N.	1 Bruno Nico

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO che il P.E.F. 2024-2025 non è stato trasmesso al Comune dall'Ente Territoriale Competente, Consorzio ACEA Pinerolese, e pertanto il Comune di CAMPIGLIONE FENILE provvederà alla sua adozione in successiva seduta a seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell'E.T.C.;
3. DI APPROVARE, ai sensi della normativa vigente in materia, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2023, anche per l'anno 2024, provvedendo entro il 31 Luglio 2024 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2024 al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio (in applicazione dell'art. 193 del TUEL).

successivamente

SI PROPONE DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e successiva votazione palesemente espressa per alzata di mano (PRESENTI: n. 10 - VOTANTI: n. 10 - ASTENUTI: == n. VOTI FAVOREVOLI n. 10 - VOTI CONTRARI: n.), immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4°– del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
(Rossetto Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Ferrara Dott.ssa Alessandra)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line